

- SCHEMA DI CONTRATTO -

PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO MASSIVO DI
CAMPIONI BIOLOGICI, CPV - 73111000-3

GARA N.: 2741627

CIG: 8602392672

CUP: B86C18002010001

CUP: B98D19000220006

CUP: B94I19000670005

CUP: E11B20000020007

TRA

L’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, “Ente” e/o ITB-
CNR), con sede in Segrate, Via F.lli Cervi 93 - 20090 (Milano),
codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella
persona del Direttore, Dott. Gianluca De Bellis, munito dei
necessari poteri in virtù del provvedimento di nomina del
Direttore Generale del CNR n° 071 del 25 giugno 2020,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ITB CNR e
con domicilio digitale PEC: protocollo.itb@pec.cnr.it

E

L’operatore economico “(completare)” (in seguito per brevità
anche “contraente”), con sede legale in (completare indirizzo),
codice fiscale XXXXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXXXXXXXX, indirizzo
PEC (completare), nella persona del Legale rappresentante

(completare), codice fiscale (completare), domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n. 0000096 del 25/01/2021, l'ITB CNR ha disposto di indire una gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento del servizio di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

II. È stata pubblicata apposita indagine di mercato Prot. n. 0000100 del 25/01/2021 finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici ai quali inviare una richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

III. Il Responsabile Unico del Procedimento, con atto istruttorio Prot. XXXXXX, a seguito dell'espletamento della procedura, ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € XXXXX,XX oltre IVA.

IV. Con provvedimento Prot. XXXXXXXX/XXXX l'ITB CNR ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore del

Contraente;

V. Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto;

VI. Con attestazione Prot. XXXXXXXX/XXXX il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

VI. Con provvedimento Prot. XXXXXXXX/XXXX l'ITB CNR ha autorizzato la stipula del contratto in via d'urgenza, in pendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione;

VII. Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva XXXXXXXXXXXXXXX di € XXXXXXXX (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominato convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara

prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Servizio di sequenziamento massivo di campioni biologici;

b) (eventuale) Altri servizi connessi;

c) (eventuale) Altre prestazioni connesse;

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXX) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e da tutti gli atti di gara, e dalle seguenti disposizioni normative:

- dalle norme del Codice Civile;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice";
- dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

ART. 5 - LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE

1) Il servizio dovrà essere reso entro **XX (mesi lettere)** mesi naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e

le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto per la consegna dei dati di sequenziamento, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Tracciabilità dei flussi finanziari

4.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,
della legge 13 agosto 2010 n.136.

4.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'ITB CNR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € XXXXXXXX (euro XXXXXX) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'ITB CNR potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) ...

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'ITB CNR, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) Il servizio sarà soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. conformemente alle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2)Durante lo svolgimento del servizio l'ITB CNR potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza del servizio di cui trattasi alle specifiche tecniche indicate negli atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito verbale, sottoscritto anche dal Contraente.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati sul servizio non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2),l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,
in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini
e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,
nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il
Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi
nell'ambito delle attività di verifica e successivamente
riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati
durante il periodo di efficacia del contratto.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi
all'esecuzione del presente contratto. In particolare è
responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o
immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio
personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte
degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, i) all'ITB CNR, ii) al personale
dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni
mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di
cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

2) Il Contraente ha presentato polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
acquisita agli atti.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.
- 2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".
- 3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:
- a) Intestazione: Istituto di Tecnologie Biomediche, via F.lli Cervi 93, 20090 Segrate (MI);
 - b) Il Codice Fiscale: 80054330586;
 - c) La Partita IVA 0211831106;
 - b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
 - c) Il CIG 8602392672;
 - d) Il CUP verrà indicato ed inserito nelle singole richieste di servizio di sequenziamento sulla base delle

esigenze progettuali e tale CUP dovrà essere inserito in
fattura;

e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell' Istituto di
Tecnologie Biomediche: EPNIPL (solo per i soggetti stabiliti
e/o identificati ai fini IVA in Italia);

f) L'importo imponibile;

g) L'importo dell'IVA;

h) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;

i) Il totale della fattura;

j) L'oggetto del contratto;

k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

l) Il "commodity code" nel caso di fornitori stranieri;

ART. 14 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice, l'ITB
CNR potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti
ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico
interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in
applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 C.C.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un
preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla
corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'ITB CNR. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'ITB CNR di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del

contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso all'esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga alle volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta

causa.

ART. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19- SPESE ED ONERI FISCALI

1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i con oneri a carico del Contraente.

2)Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

2)Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si è obbligato all'assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX.

2)Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei contrassegni telematici codice/i XXXXXXXXXXXX impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza fissato dalla normativa.

2)Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta a totale carico del Contraente sarà assolto in modo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972 dall'Ente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018.

2)Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto all'assolvimento mediante

l'utilizzo del modello F23 agli atti.

3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Il Contraente

L'ITB CNR

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(Dott. Gianluca De Bellis)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'ITB CNR

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(Dott. Gianluca De Bellis)

Note esplicative sulla bozza di contratto:

1. Le parti evidenziate in **giallo** saranno oggetto di compilazione / completamento sulla base dei dati e dell'offerta del concorrente aggiudicatario

2. Le parti evidenziate in **verde** rappresentano le possibili formulazioni alternative dell'articolo o comma dipendenti da:

2.1. Stipula in via d'urgenza in pendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione;

2.2. Offerta tecnica / Offerta economica del concorrente aggiudicatario;

2.3. Scelta del concorrente aggiudicatario relativa alla modalità di pagamento dell'imposta di bollo.